



**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA E-
PROCUREMENT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO LA SOCIETÀ
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.
CIG B0F3C2D885**

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 1/07/2024

**VERIFICA SPIEGAZIONI OFFERTE E ADEMPIMENTI CONNESSI E
CONSEQUENTI**

(SEDUTA RISERVATA)

L'anno 2024, il giorno uno del mese di luglio alle ore 11,00, presso gli Uffici della Società Civitavecchia Servizi Pubblici, dà seguito alle operazioni di gara il Responsabile Unico del Progetto, con il supporto giuridico amministrativo del consulente incaricato. Presenza alla seduta – per il relativo ausilio – la Commissione Giudicatrice, presente *in plenum*, nominata con Determina n. 2 del 22/04/2024, composta come segue:

- 1) Presidente: Dott. Daniele Pistola
- 2) Componente: Ing. Fernando Ferluga
- 3) Componente: Dott.ssa Sabrina Giannini
- 4) Segretario verbalizzante: Avv. Paolo Iarlori

Si rammenta che a fronte dei punteggi attribuiti (all'offerta tecnica e all'offerta economica), sono state richieste spiegazioni, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 22, primo periodo, del disciplinare di gara, nonché ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, ai seguenti operatori economici: RTI Randstad Italia / Intempo – Agenzia per il Lavoro S.p.A.; Umana S.p.A. e Gi Group S.p.A.

Si procede quindi ad esaminare le spiegazioni all'offerta presentate entro i termini indicati (in esito alla relativa richiesta) dagli operatori economici suddetti.

La Società Gi Group produce un documento di tre pagine. Nello stesso, dopo una breve premessa, viene riportata in tabella la Tipologia di costo e l'incidenza del margine di agenzia. Le voci di costo individuate sono le seguenti: Selezione reclutamento e gestione del personale somministrato, Eventuale Sostituzione del personale fornito, Gestione amministrativa, Spese generali, oneri finanziari per dilazione dei pagamenti, Costi Sicurezza legati alle informazioni L. 81/2008 e alla sicurezza preventive, Utile Gi Group.

[Handwritten signature]



La Società Umana produce un file di sei pagine. L'operatore economico evidenzia i seguenti elementi che – a proprio parere – giustificano il ribasso offerto: 1. L'economicità del metodo di prestazione del servizio; 2. Le condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente; 3. Soluzioni tecniche adottate; 4. L'originalità del servizio proposto dall'offerente; 5. Analisi del margine; 6. Formazione del personale; 7. Utile d'impresa.

Il RTI Randstad Italia / Intempo – Agenzia per il lavoro produce quattro file: giustificativi; comunicazione variazione ragione sociale Intempo; certificato notarile cambio denominazione sociale; Reintempo visura.

Il file dedicato alle spiegazioni si sviluppa su sette pagine nell'ambito delle quali, dopo una breve premessa, fornisce le giustificazioni relative alla propria offerta: 1) Economia dei servizi prestati; 2) Le soluzioni tecniche prescelte; 3) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispongono gli offerenti per prestare i servizi; 4) L'originalità dei servizi proposti dall'offerta.

Sviluppa poi – in tabella e poi con relativa descrizione punto per punto – un'analisi dei prezzi in cui evidenzia la scomposizione e l'analisi dell'offerta economica presentata in gara e i relativi congrui giustificativi di cui si compone: Ricerca e selezione del personale e sostituzione Personale; Costi manodopera; Rischio d'impresa; Oneri finanziari; Costi generali e gestione amministrativa; Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; Utile d'impresa.

Il RUP, preso atto di quanto prodotto, richiama i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala (da ultimo riassunti nella statuizione del Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2024, n.3815), rilevando che:

- *il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);*

- *nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n. 7251);*

- *il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda ex*



multisConsiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909);

- nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons.Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);

- le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680; V, 15 dicembre 2021, n. 8358);

- in sede di verifica di anomalia dell'offerta i valori indicati nelle relative tabelle ministeriali, pur se richiamate dall'art. 41 del Codice per determinare il costo del lavoro, sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell'adeguatezza economica dell'offerta privi di inderogabile vincolatività (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867); pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr., per tutte, Cons.Stato, sez. VI, 4 novembre 2020, n. 6791; sez. V, 3 dicembre 2020, n. 7652; Cons. di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690);

- le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; 30 marzo 2017, n. 1465);

- un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l'offerta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, 6295 e giurisprudenza ivi richiamata); eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico (Cons. di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607).

Ne discende che per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle

g
d
fz



giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti cui sono state richieste spiegazioni alle proprie offerte, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo (TAR Trento, (Trentino-Alto Adige), Sez. I, 29 novembre 2021, n.189; TAR Puglia, Ba, Sez. I, 5 gennaio 2021, n. 28; CGA Regione Sicilia, 12 gennaio 2022, n. 32);

Gli operatori economici interessati dal subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta riportano - quindi - un'elencazione analitica dei costi che, esaminati e rapportati alle voci di cui alle proprie offerte tecniche e al capitolato di appalto, giustificano le relative offerte economiche.

Si ritiene quindi che le spiegazioni all'offerta presentate dal RTI Randstad Italia / Intempo – Agenzia per il Lavoro S.p.A.; da Umana S.p.A. e da Gi Group S.p.A risultano essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, comportando che le relative offerte possono essere ritenute assolutamente attendibili nelle relative complessive valutazioni, anche a fronte di un utile meritevole di apprezzamento *in bonis* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n.8330; Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre 2020, n. 2044).

Ed inoltre, il prospettato costo della manodopera, si rivela congruo e rispettoso dei parametri di legge, lasciando oggettivamente appalesare il rispetto degli indici di tassatività e quindi il reimpiego del personale nelle modalità e qualità richieste dalla S.A., onde rispettare la clausola sociale, anche parametrando la tipologia di appalto con le qualifiche impiegate, in perfetta linea con le prospettazioni rese in sede progettuale.

In buona sostanza l'attendibilità è data anche dalla dovizia di particolari con la quale gli operatori economici – con particolare riferimento al primo graduato – esplicitano tutte le sfaccettature dell'offerta nessuna esclusa.

Del ché, viene confermata la graduatoria:

I - RTI Randstad Italia / Intempo – Agenzia per il Lavoro S.p.A.

II - Umana S.p.A.

III - Job Italia S.p.A. Agenzia per il lavoro

IV - Gi Group S.p.A.

V - FMTS Lavoro S.r.l.

VI - Etica Lavoro S.r.l.



La posizione di primo graduato del RTI Randstad Italia / Intempo – Agenzia per il Lavoro S.p.A., viene confermata e si può dare corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, *ex art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/23*, in uno al presente atto, per come esonerato dall'assise pubblica (*ex multis*, TAR Lazio, Rm, Sez. III, 1 dicembre 2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12,30 .

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica di negoziazione che ne impedisce la modifica e/o integrazione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Procedimento - Segretario verbalizzante

Il Presidente della Commissione

Il Commissario

Il Commissario